

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n.141 del 17.12.1991, modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n.3 del 1.2.1994, n.42 del 30.4.1997, n.28 del 7.4.1999, n.40 del 3.6.2003, n.8 del 25.1.2011.

Art. 1 - Denuncia dei casi di morte

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

1. A norma dell'art.103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e del primo comma dell'art.1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3 - Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella della pubblica sicurezza.

Art. 4 - Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 - Visita del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art.8.9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990. n.285 e comunque non dopo le 30 ore.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 6 - Casi di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimiteri di parti di cadavere o ossa umane, di cui al precedente art.4.

3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art.3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 8 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1,2,3 e 5 del presente regolamento.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o soggetta ad esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dall'Unità Sanitaria Locale.

6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10 - Periodo di osservazione normale

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

Art.11 - Periodo di osservazione cautelativo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione può essere protatta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art.12 - Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario o di un suo delegato dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art.14 - Depositi di osservazione

1. Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

è ubicato presso il cimitero del capoluogo, se il magistrato non ritenga che debba essere trasferito alla medicina legale.

2. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del custore dei cimiteri comunali.

3. Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoruali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico- conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

l'obitorio è ubicato presso il cimitero del capoluogo.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.15 - Disposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

3. Possono essere chiusi nello stesso feretro madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art.16 - Caratteristiche della cassa

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Il Sindaco inoltre ha facoltà di richiedere la realizzazione anche di una cassa di zinco esterna che racchiuda quella di legno.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

8. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto dagli artt.30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

12. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.17 - Trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune per le persone che la Commissione Servizi Sociali del Comune stabilirà.

2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

3. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari.

4. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art.18 - Caratteristiche dei carri per il trasporto

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.19 - Trasporto con termini ridotti

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.20 - Morti per infortuni o incidenti

1. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.21 - Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.22 - Trasporti con mezzi speciali

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servizi agli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art.16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285.

2. Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art.18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art.23 - Orari dei trasporti funebri

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art.24 - Trasporto di salme in altro Comune

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt.25,27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.25 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 26 - Autorizzazione per la sepoltura

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del regolamento approvato con DPR 10.09.1990 n.285, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile previa autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale - Servizio Polizia Mortuaria.

Art.27 - Custodia dei documenti

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo e il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.28 - Ricevimento di salme e resti mortali

1. Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (cappelle di famiglia) esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento 10.09.1990 n.285;
- e) i cadaveri delle persone morte fuori del comune e residenti fuori di esso, ma nati nel comune;
- f) i cadaveri delle persone morte fuori del comune e residenti fuori di esso, ma aventi il coniuge, o familiari o affini fino al 2° grado residenti o sepolti nel comune;
- g) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. In casi particolari di indisponibilità di loculi, il Sindaco, o un suo delegato, può decidere di limitare il ricevimento ai soli residenti.

Art.29 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale e all'Unità Sanitaria Locale - Servizio Polizia Mortuaria, per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI - INUMAZIONI

Art.30 - Sepoltura

- 1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
- 2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successive del regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990 n.285.
- 3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76, 77, 78 del citato regolamento n.285.

Art.31 - Caratteristiche del terreno per inumazioni

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato regolamento n.285.

Art.32 - Forma e classe dei campi

1. I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art.33 - Cippi indicativi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra. Gli eredi hanno la facoltà, a loro cura e spese, di sostituire predetto cippo con monumenti o croci nel rispetto di quanto previsto dall'art.41, e nei quali siano riportate comunque le indicazioni minime di cui al presente comma.

Art.34 - Scavo della fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.35 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art.36 - Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.37 - Modalità di concessione

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

Art.38 - Revoca e decadenza della sepoltura

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'

altra sepoltura.

Art.39 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria del 10 settembre 1990, n.285 e dell'art.16 del presente regolamento.

Art.40 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalla altre.
2. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.
5. Il tipo di ornamento non deve essere tale da modificare in modo vistoso l'aspetto della relativa zona e non deve occupare in alcun modo lo spazio destinato ai vialetti di passaggio tra le fosse o di accesso alle varie zone del cimitero.
6. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
7. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.
8. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte. Sono consentite eventuali descrizioni integrative purchè non in contrasto con le leggi o regolamenti vigenti.

Art.41 - Ornamento con fiori e piante

1. Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
2. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.
3. Non è consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto.

Art.42 - Scadenza della concessione - Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello

stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale 6 mesi prima della scadenza della stessa.

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art.43 - Sepoltura a tumulazione

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art.44 - Tipi e durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 100;
- b) cappelle pubbliche da destinare a cappelle di famiglia previa interventi di ristrutturazione e recupero sia architettonico che strutturale. La durata della concessione è fissata in anni 100;
- c) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50.
- d) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50;
- e) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50;
- f) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 50.

Art.45 - Atto di concessione

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art.46 - Pagamento della concessione - Cauzione

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

2. E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

3. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

4. Nel caso in cui prima della stipulazione dell'atto di concessione il richiedente, per cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione Comunale, manifesti per iscritto la volontà di rinunciare alla concessione medesima, avrà diritto al rimborso del solo importo versato per la concessione.

Art.47 - Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art.48 - Decorrenza della concessione - Rinnovi

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della morte del concessionario ad eccezione delle nicchie ossario, delle cellette cinerarie, delle aree per cappelle od edicole denominate anche tombe o cappelle di famiglia, che hanno decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione.

2. Alla scadenza delle singole concessioni entro i termini di cui all'art.45, comma 2, i concessionari ed i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art.49 - Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi non prima di 24 mesi ed entro 6 mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere dodici mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art.50 - Concessione dell'area

1. Il Comune potrà provvedere in sede di ampliamento o riqualificazione dei cimiteri comunali alla individuazione delle aree da destinarsi alla costruzione di cappelle e loculi privati o al recupero e ristrutturazione di cappelle pubbliche esistenti da destinare a cappelle di famiglia con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale. L'assegnazione delle aree avverrà esclusivamente sulla base dell'ordine temporale di arrivo delle domande.
L'assegnazione delle cappelle da ristrutturare avverrà esclusivamente sulla base di espletamento della gara d'appalto con le modalità indicate nel bando.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area di costruzione di cappelle, loculi, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalle tariffe in vigore. Dette tariffe sono aggiornate annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale. L'importo a base d'asta per la concessione d'uso di cappelle esistenti destinate a cappelle di famiglia verrà stabilito con perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico competente .
3. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 100 anni, salvo rinnovo da effettuarsi alle condizioni previste dall'art.45 comma 2 e 49 comma 2;
4. Eventuali domande di rinnovo delle concessioni relative ai punti a) b) c) d) e e) devono essere presentate nel periodo compreso fra il ventiquattresimo ed il sesto mese precedente la scadenza. L'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione solo le domande di rinnovo che perverranno nel suddetto periodo e verranno accordate subordinatamente alla disponibilità di tumuli.
5. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art.51 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

Art.52 - Modalità per la presentazione dei progetti

1. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scale non inferiore a 1:50.
2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.
3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.
4. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, dalla competente Commissione dell'Unità Sanitaria Locale, - se trattasi di progetti per costruzioni fuori delle città cimiteriali o dall'Unità

Sanitaria Locale - Servizio polizia mortuaria se trattasi di ampliamento delle costruzioni esistenti, su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

6. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art.53 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore di lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'ufficio tecnico del comune.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

3. Al termine dei lavori dovrà essere effettuato un sopralluogo della Unità Sanitaria Locale per constatare il rispetto igienico-sanitario del progetto della medesima.

Art.54 - Diritti di sepolcro

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art.55 - Ossari, cinerari, colombari

1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

2. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art.65 del presente regolamento.

Art.56 - Mancata utilizzazione dell'area

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art.52, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art.47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art.57 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art.47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.

2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art.58 - Salme o resti provenienti da altri Comuni

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art.55.

Art.59 - Manutenzione delle opere

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art.60 - Norme per la concessione

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

2. La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo da effettuarsi alle condizioni previste dall'art.45 comma 2 e 49 comma 2.

3. Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art.51 e seguenti.

Art.61 - Termini per la costruzione del monumento

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art.62 - Manutenzione - Revoca - Decadenza

1. Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.

Art.63 - Norme per la concessione

1. La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.
2. E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della morte del concessionario.
3. Nei colombari, previa verifica della sufficiente capienza e subordinatamente alla concessione originaria, può essere autorizzato dal Sindaco il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro domanda scritta del concessionario o successore nella quale venga espresso anche il proprio consenso. Nel caso in cui nel colombario o loculo, non ancora utilizzato dal concessionario, sia autorizzato il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, la concessione del loculo, in deroga a quanto disposto dall'art.49, avrà decorrenza dalla data del primo utilizzo.

Art.64 - Lastre di chiusura ed ornamenti

1. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.
2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marnìmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art.65 - Caratteristica dei feretri

1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art.30 del DPR 10 settembre 1990, n.285).

Art.66 - Diritto di sepoltura e durata della concessione

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri. Solo nel caso in cui il diritto di sepoltura venga concesso per persona in vita e che quest'ultima, prima dell'utilizzo del loculo, comunichi per iscritto all'Amministrazione Comunale la volontà di collocarvi i resti mortali di persona a lui legata da parentela, o affinità fino al 3° (terzo) grado, sia in linea retta che collaterale, o "coniugio", l'Amministrazione Comunale concederà la relativa autorizzazione dopo aver espletato l'unico obbligo della verifica della sussistenza del grado di parentela o di affinità o di matrimonio. In tal caso la concessione ha decorrenza dalla data della morte della persona i cui resti mortali vi sono collocati.
2. La concessione ha la durata di anni 50, salvo quanto disposto dagli artt. 45 e 49.
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.
4. E' in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.
5. Qualora per volontà degli eredi la salma venisse tolta dal loculo oggetto della concessione prima della scadenza, per darle qualsiasi altra destinazione, il loculo stesso ritornerà in piena ed assoluta disponibilità del Comune, senza che da questo sia dovuto alcun rimborso.

6. Il Concessionario, con apposita istanza da inviare all'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione in precedenza ottenuta a condizione che il loculo, a cui si riferisce, sia inutilizzato ovvero che la costruzione, in caso di cappelle o sarcofagi, non sia iniziata.

Al Concessionario cui venga accolta l'istanza di recesso viene riconosciuta la corresponsione del 70% (settanta) della tariffa di concessione originariamente incassata dal Concedente, semprechè la richiesta di recesso avvenga entro 5 (cinque) anni dalla data in cui fu assentita la concessione. Se la richiesta avviene dal sesto al decimo anno, viene corrisposto il 30% (trenta), oltre i 10 anni potrà ottenersi il recesso senza possibilità di alcuna restituzione della tariffa.

6 bis. In particolare, l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione, evitando, in specie, di farne oggetto di lucro e di speculazione.

7. Per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei quali non sia stata individuata la persona titolare del diritto di sepoltura, quanto previsto dai commi 1 e 6 può essere esercitato dagli eredi, nel caso di morte della persona che ha stipulato l'atto.

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art.67 - Ossario comune

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art.68 - Nicchie ossario

1. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

4. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione.

5. Qualora per volontà degli eredi i resti mortali venissero tolti dall'ossario oggetto della concessione prima della scadenza, per dar loro qualsiasi altra destinazione, l'ossario stesso ritornerà in piena ed assoluta disponibilità del Comune, senza che da questo sia dovuto alcun rimborso.

6. Nel caso in cui il concessionario prima dell'utilizzo dell'ossario intenda rinunciare, per cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione Comunale, al diritto di tumulazione, potrà richiedere il recesso dal contratto ed avrà diritto al rimborso della sola somma versata per la concessione.

Art.69 - Cinerario comune

1. Attualmente il Comune non è dotato di cinerario comune.

2. Nei progetti per i futuri ampliamenti dei cimiteri comunali sarà comunque prevista anche la costruzione di quest'ultimo, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di

scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiamo provveduto ad altra destinazione.

Art.70 - Cellette cinerarie

1. Attualmente il Comune non è dotato di cellette cinerarie.
2. Nei progetti per i futuri ampliamenti dei cimiteri comunali sarà comunque prevista la costruzione di un apposito edificio destinato all'accoglimento delle urne cinerarie, avente le caratteristiche edilizie stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.
3. la concessione avrà la durata di anni 50, salvo rinnovi, dalla data della stipulazione.

Titolo XII - CREMAZIONE

Art.71 - Trasporto salma per la cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.26.

Art.72 - Urna cineraria

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art.73 - Trasporto delle urne con le ceneri

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art.74 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

4. la dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

5. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

6. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art.75 - Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art.76 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.2.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva- diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Art.77 - Imbalsamazioni

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con la indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo

che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art.78 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del DPR 13 febbraio 1964, n.185 in quanto applicabili.

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.79 - Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco previo nulla osta della Unità Sanitaria Locale - Servizio polizia mortuaria e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art.80 - Esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.81 - Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sale delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, o da personale da lui delegato, e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.82 - Divieto di apportare riduzioni a salme

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro

contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.83 - Trasferimento di feretri in altra sede

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art.84 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento nella celletta ossario o in loculo avuti in concessione. Il loculo deve essere munito di apposito spazio ossario.

Art.85 - Personale che deve presenziare alle operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale - Servizio Polizza Mortuaria e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.86 - Compensi per esumazioni ed estumulazioni

1. Per le tumulazioni, estumulazioni, inumazioni ed esumazioni di salme effettuate dal custode del cimitero ed autorizzate dal Sindaco e da un suo delegato, per conto di interessi privati, saranno richiesti i compensi per l'assistenza ed opere prestate dal personale, sulla base delle tariffe stabilite con atto deliberativo dalla Giunta Comunale, che saranno aggiornate annualmente.

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art.87 - Manutenzione e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

2. Il Coordinatore sanitario con il persona da lui delegato controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.88 - Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria - servizio polizia mortuaria competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc) l'ufficio tecnico con il controllo della Unità Sanitaria Locale, servizio mortuario.

Art.89 - Custode del cimitero

1. Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quello relativi ai funerali, e del Coordinatore sanitario - servizio polizia mortuaria per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art.90 - Compiti del custode

1. Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il DPR 10 settembre 1990, n.285, nonché dal presente regolamento comunale.

Art.91 - Tenuta dei documenti obbligatori

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazioni avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art.92 - Obblighi del custode seppellitore

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dalla amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

2. Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazione ordinarie e straordinarie, ecc.);
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
- 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

3. Il custode del cimitero può procedere alla tumulazione e alla estumulazione di salma o resti mortali da eseguirsi all'interno di cappelle di famiglia private, previo pagamento di tutti i diritti comunali previsti dalla relativa deliberazione disciplinante la materia. In tal caso l'Amministrazione Comunale non sarà tenuta a risarcire o rimborsare alcuna somma inerente gli eventuali danni che durante le operazioni di tumulazione o estumulazione potrebbero essere arrecati alle sepolture o agli arredi della cappella privata.

Art.93 - Orario di apertura del cimitero e di seppellimento

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli orari di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

3. L'orario per il seppellimento delle salme durante i giorni feriali sarà il seguente:

- DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO 8 - 12 14 - 16
- DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 8 - 12 14 - 18

4. Durante i giorni festivi verrà osservato invece il seguente orario:

- DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO 8,30 - 11,30
- DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 8 - 11

5. Le salme che dovessero arrivare al cimitero di tumulazione al di fuori degli orari soprascriptificati verranno fatte sostare nella cappella mortuaria e tumulate durante il turno di lavoro successivo del custode del cimitero.

6. Il custode del cimitero non riceverà comunque le salme arrivate nel cimitero medesimo nei giorni festivi e in orario diverso da quello sottoscriptificato:

- DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO 8 - 13
- DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 8 - 13

Art.94 - Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali, di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e di quelli per lo spostamento personale dei portatori di handicap.

Art.95 - Prescrizioni particolari

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

2. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

3. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art.96 - Norme per i visitatori

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

2. E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiule e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli apposti cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI

Art.97 - Contravvenzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1937, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.98 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

Art.99 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.